

alle di cui prescrizioni dovranno sempre uniformarsi gli Espositori, per tutto ciò che concerne la condotta dei congegni meccanici e la loro manutenzione, sottoponendosi essi ad eseguire le riparazioni ed i ricambi necessari, ed anche a sospendere il funzionamento delle macchine stesse, in attesa delle disposizioni che saranno date dalla Commissione e dal Comitato.

18°

È severamente proibita l'accensione di fuochi nelle Gallerie, anche per il servizio delle macchine e di apparecchi, salvo nei casi, modi e colle cautele espressamente indicati per iscritto dal Comitato Esecutivo.

È pure vietata ogni operazione che sia tale da produrre esalazioni incommode o nocive, rumori eccessivi, polvere, umidità o sudume, salvi i casi speciali consentiti dal Comitato Esecutivo.

19°

Nella Galleria del lavoro è permessa la vendita degli oggetti, che sono nella medesima fabbricati a vista del pubblico. I prezzi per ogni oggetto devono essere determinati d'accordo col Comitato Esecutivo, sentite le speciali Commissioni, e chiaramente indicati in un cartello che rimarrà affisso al riparto nel quale si eseguisce il lavoro.

20°

L'Espositore verserà nelle Casse del Comitato il 5 % del prezzo ricavato dalle vendite.

Il modo col quale saranno controllate la vendita e l'esportazione degli oggetti venduti nella Galleria del lavoro, formerà oggetto di regolamento speciale.

Per il Comitato Esecutivo

Il Presidente: L. Ferraris.